



**COMUNE di SAVONA**  
**ORDINANZA SINDACALE**

**CORPO POLIZIA MUNICIPALE**

N. ORDINANZA	DATA
24	05/07/2019

**OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE - MISURE DI SICUREZZA URBANA E SAFETY - IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA LUNA PARK - ESTATE 2019 CHE SI SVOLGERA' NELLA ZONA PROLUNGAMENTO A MARE DAL 6 LUGLIO AL 25 AGOSTO 2019.**

***IL SINDACO***

***PREMESSO*** che il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza emanava apposita Direttiva, nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, a seguito dei recenti fatti accaduti nella Città di Torino, nell'ambito degli aspetti di Safety e Security ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative, invitando i Prefetti della Repubblica e conseguentemente i Sindaci dei Comuni interessati a valutare provvedimenti finalizzati anche al divieto di somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie di vetro e lattine che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

***DATO ATTO*** che:

- dalle ore 07:00 del 6 luglio 2019 alle ore 24:00 del 30 agosto 2019, in piazzale Eroe dei Due Mondi e Viale Dante Alighieri. Insite nell'ambito dei giardini pubblici del Prolungamento a mare di questa Città, si svolgerà la manifestazione denominata "**LUNA PARK – ESTATE 2019**" con allestimento di un parco divertimenti estivo con attrazioni relative a spettacolo viaggiante, la cui apertura al pubblico avverrà il 6 luglio 2019;
- in occasione di detta manifestazione, è previsto un discreto afflusso di persone che si sommerà a quello già presente a seguito delle attività correlate all'esercizio della stagione balneare ancora in corso;

**VALUTATO** che:

- la somministrazione ed il conseguente abbandono di contenitori di vetro nella suddetta area può costituire, in caso di rottura, potenziale offesa all'incolumità pubblica delle persone, come peraltro avvenuto in occasione di recenti fatti accaduti in località del territorio nazionale;
- l'abbandono di detti contenitori di vetro e di lattine destinate a contenere bevande, possa costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità in ragione dell'afflusso di persone che normalmente caratterizzano la succitata manifestazione, nonché pregiudizio al decoro ed alla vivibilità urbana, peraltro, in area come testé citato adiacente agli stabilimenti balneari e di libera fruizione alla collettività, fattori che contribuiscono ad aumentare il numero delle persone in transito in detta area;

**RITENUTO** che appare conseguentemente opportuno provvedere ad eliminare gli inconvenienti sopra segnalati in modo da evitare pericoli e danni per le persone che frequentano gli spazi pubblici cittadini, a tutela della pubblica incolumità;

**VISTO:**

- l'articolo 56 del Regolamento Comunale di Convivenza Civile e Carta Etica con particolare riguardo al comma 1 lettera a) e comma 3°, con particolare riguardo all'aspetto sanzionatorio amministrativo;
- l'articolo 54, commi 4 e 4-bis, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 così come recentemente modificato alla legge 40/2017;

**RITENUTO, ancora,** che il presente provvedimento sia diretto a tutelare l'integrità fisica della popolazione così come previsto dal comma 4 bis del succitato articolo 54;

**DATO ATTO** che la presente ordinanza é stata preventivamente comunicata al Sig. Prefetto di Savona, per il tramite del Vicario in 05 luglio 2019 per le vie brevi, alle roe 13:50 ai sensi del comma 4 dell'articolo 54 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;

**VISTO:**

- l'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;
- il Regolamento della Convivenza Civile e Carta Etica adottato dal Consiglio Comunale in data 18 novembre 2014, n. 39;
- la Legge n° 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni;
- la Legge 18 aprile 2017, n. 48 avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di sicurezza delle città";
- la circolare del Capo della Polizia del 7 giugno 2017 n. 555/OP/0001991/2017/1;
- le circolari di S.E. il Prefetto che si sono susseguite da giugno ad agosto 2017 circa l'attività di prevenzione, e di sicurezza partecipata, da predisporre durante eventi di carattere religioso, sportivi, musicale, d'intrattenimento, ecc.;
- la documentazione presentata dal tecnico incaricato dai giostrai in data odierna;

## **ORDINA**

- che per motivi di incolumità pubblica, a tutela dell'integrità fisica della popolazione, per i motivi indicati in narrativa, dalle 07:00 del 6 luglio 2019 alle ore 24:00 del 25 agosto 2019, in occasione dello svolgimento della manifestazione denominata "LUNA PARK – ESTATE 2019" nella città di Savona, nelle aree dei giardini pubblici del prolungamento a mare, ovvero in piazzale Eroe dei Due Mondi e zone ad esso limitrofe, è vietata la vendita per asporto di bevande in bottiglie, bicchieri o altri contenitori di vetro e/o metallici da parte degli esercenti che svolgono attività commerciale in sede fissa o su aree pubbliche ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e attività similari operanti nella zona in questione ivi compreso gli organizzatori della manifestazione in argomento. In tal senso, è fatta salva la somministrazione e il consumo all'interno dei locali o dehor chiusi anche mediante l'utilizzo di detti recipienti;
- che è fatto, altresì, divieto a chiunque di introdurre nella suddetta area qualsivoglia contenitore in vetro o metallico di bevande, nonché consumare ogni genere di bevanda contenuta in recipienti di vetro o in materiale metallico ovvero di abbandonare i suddetti contenitori;
- che nel caso di creazione di stati di pericolo, quali rottura del contenitore di vetro con conseguente minaccia per l'incolumità delle persone, è fatto obbligo al trasgressore, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, rimuovere o segnalare il rischio con permanenza sul luogo dell'evento sino all'avvenuta bonifica;
- che nel caso di mero abbandono dei contenitori, fatto salvo quanto indicato al periodo che precede, è fatto obbligo al trasgressore ripristinare lo stato dei luoghi;

## **AVVISA CHE**

- fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da €. 100,00 a €. 500,00, oltre alla sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato di luoghi, come indicato in parte dispositiva;
- all'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato;
- l'inosservanza dell'ordine sarà perseguita a norma dell'art. 650 C.P., qualora applicabile.

## **DISPONE**

- che copia della presente ordinanza venga:
- pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Savona;
- trasmessa al Comando di Polizia Locale, alla Questura di Savona, al Comando Provinciale dei Carabinieri, Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;

## **INVIA**

Alla Prefettura di Savona al fine della predisposizione degli strumenti necessari per l'esecuzione della presente ordinanza;

**AVVERTE**

- che la presente ordinanza che é stata preventivamente comunicata alla Prefettura di Savona é immediatamente esecutiva;
- che il presente provvedimento potrà essere impugnato in opposizione gerarchica al Prefetto di Savona, ovvero con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro il termine di 60 giorni dalla data della sua notificazione, in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre decorrenti dalla notifica dell'atto stesso o dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Savona, 05/07/2019

IL SINDACO  
Avv.to Ilaria CAPRIOGLIO  
CAPRIOGLIO ILARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 24 sottoscritto digitalmente da CAPRIOGLIO ILARIA il 05/07/2019 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.